

**Misure di carattere finanziario, fiscale e previdenziale contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2015.\*****Articolo 2 – Gestioni previdenziali**

Vengono adeguati, come di consueto, per il 2015 gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'ente di previdenza in base all'art. 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989, dell'art. 59 comma 34 della legge 449/1997 e dell'art. 2 comma 4 della legge 183/2011 e successive modifiche. Analogamente viene indicata la ripartizione gli importi dovuti per il 2015 in base all'art. 2 comma 4 legge 183/2011 alla gestione per i coltivatori diretti in riferimento alle pensioni liquidate anteriormente al 1/1/1989, alla gestione speciale minatori, alla gestione speciale di previdenza e assistenza dell'ex Enpals.

*Nella Relazione tecnica si esplicita che gli importi sono stati adeguati in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al DEF 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015. Di conseguenza applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

**Articolo 4 – Stabilizzazione bonus 80 euro**

La norma rende strutturale il *bonus 80 euro*. Rispetto al Dl 66/14 che lo aveva introdotto, infatti, viene eliminato il riferimento della sua vigenza al solo periodo di imposta 2014.

La struttura del bonus resta invariata rispetto a quanto stabilito nel decreto che lo ha introdotto: il credito spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti compreso il lavoro a domicilio, quando sia considerato lavoro dipendente dalla legislazione vigente (articolo 49 Tuir), mentre restano esplicitamente esclusi i percettori dei redditi da pensione.

Restano, inoltre, inalterati i limiti di reddito per beneficiare del credito il quale è pari a 960 euro per i redditi inferiori a 24mila euro, è decrescente per i redditi compresi tra 24 e 26 mila euro e il suo valore si annulla a 26 mila euro.

<b>Limiti di reddito</b>	<b>Credito</b>
Reddito minore 24mila euro	960 euro
Reddito maggiore /uguale 24 mila ma minore di 26mila euro	$960 \times (26.000 - \text{reddito complessivo} / 2000)$
< 26.000	0

Il credito spetta a tutti coloro che hanno un'imposta lorda superiore al valore della detrazione da lavoro dipendente, quindi, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito superiore a quello ricompreso nella fascia esente Irpef (8.174 euro annui). Il bonus viene riconosciuto in via automatica da parte del sostituto di imposta, non concorre alla formazione del reddito e viene rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Le somme erogate sono recuperate dal sostituto di imposta attraverso la compensazione. Secondo la Relazione tecnica il costo del provvedimento è di **9,053 miliardi** di euro.

#### **Articolo 5 – Deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap**

A decorrere dal 1° gennaio 2015 viene consentita la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, per la parte che superi la somma delle deduzioni già spettanti e fino a concorrenza dell'intero importo.

Contemporaneamente, vengono ripristinate retroattivamente al 1° gennaio 2014, le aliquote Irap in vigore prima della disposizione del Dl 66/14 che aveva stabilito la riduzione dell'aliquota di base dal 3,9% al 3,5%.

	<b>ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI</b>	<b>ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE</b>
<b>Aliquota Generale/ordinaria</b>	3.5%	3.9%
<b>Banche</b>	4.2%	4.65%
<b>Assicurazioni</b>	5.3%	5.9%
<b>Agricoltura</b>	1.7%	1.9%
<b>Concessionari</b>	3.8%	4.2%

A partire dal 2015 il provvedimento ha un costo complessivo di competenza per l'erario di **5,006 mld** euro nel 2015, e **4,368 mld** euro nel 2016 e 2017. Mentre, nel 2014 l'effetto del ripristino delle aliquote Irap determina un incremento di gettito di **2,059 miliardi** euro.

#### **Articolo 6 – TFR in busta paga**

Si tratta di una misura di carattere sperimentale che attribuisce ai lavoratori del settore privato la facoltà di chiedere e ottenere dal datore di lavoro in busta paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 l'accredito del TFR maturando alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di lavoratore del settore privato assunto da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, oppure, per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2015, nei termini stabiliti da uno specifico decreto che dovrà essere emanato;
- sono esclusi da questa facoltà i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori agricoli e i collaboratori domestici;
- la quota di TFR maturando è quella di cui all'art. 2120 c.c. cioè il 13,5% della retribuzione dovuta nell'anno al netto del contributo dello 0,50% dovuto dal datore al fondo di accantonamento previdenziale (c.d. FAP di cui all'art. 3 ultimo comma legge 297/1982);

- anche i lavoratori che hanno destinato il TFR al fondo pensione possono chiedere la liquidazione in busta paga della quota maturanda;
- la quota di TFR liquidata in busta paga verrà assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile a fini previdenziali;
- la scelta di avere il TFR in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
- il TFR in busta paga non si può ottenere se il datore di lavoro è sottoposto a procedura concorsuale o l'azienda è dichiarata in crisi ai sensi dell'art. 4 legge 297/1982.

Solo ai fini della verifica del reddito complessivo per il diritto al bonus degli 80 euro non si considerano le somme erogate come TFR in busta paga.

I datori di lavoro hanno due possibilità per l'attribuzione del TFR in busta paga:

1. optare per uno schema di accesso accreditato tramite il sistema bancario, tale finanziamento è assistito da privilegio speciale (art. 46 d.lgs. 385/1993).
2. oppure erogare direttamente il TFR.

#### ***Datore di lavoro con meno di 50 addetti***

Se il datore di lavoro ha meno di 50 addetti e sceglie il pagamento diretto del TFR si vedrà applicare le agevolazioni previste per le imprese in caso di conferimento del TFR al fondo pensione complementare previste dall'art. 10 d.lgs. 252/2005 vale a dire:

- deducibilità del 6% del TFR maturando anticipato al lavoratore dal reddito di impresa;
- esenzione dal pagamento del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia dell'INPS previsto dall'art. 2 legge 297/1982 sulle somme del TFR maturande liquidate in busta paga;
- altre compensazioni sul costo del lavoro con la riduzione dei cosiddetti "oneri impropri"

Invece, se il datore di lavoro con meno di 50 addetti sceglie di erogare il TFR con il meccanismo dell'accesso al credito previsto dalla legge sarà esonerato solo dal pagamento del contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia dell'INPS previsto dall'art. 2 legge 297/1982 sulle somme del TFR maturande liquidate in busta paga ma dovrà versare lo 0,20% della retribuzione imponibile a fini previdenziali nella percentuale della quota maturanda del TFR destinato a previdenza complementare al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti.

#### ***Datore di lavoro con almeno 50 addetti***

Se il datore di lavoro ha un numero di addetti pari o superiore a 50, per le quote di TFR maturande attribuite direttamente in busta paga ha diritto alle stesse deduzioni di cui al citato articolo 10 d.lgs. 252/2005.

Anche questo datore di lavoro può decidere di avvalersi delle forme di accesso al credito previste dalla norma, in questo caso però non è previsto un contributo al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti. A questo proposito è opportuno ricordare che questi datori di lavoro sono già obbligati a versamento del TFR al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

***Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti***

Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti viene istituito presso l'INPS con una dotazione di 100 milioni € per il 2015 e alimentato dal gettito contributivo del sopra indicato 0,20%. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'art. 46 d.lgs. 385/1993 e per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

Per poter accedere a tale finanziamento, i datori di lavoro devono chiedere all'INPS la certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. In base alle certificazioni, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo-quadro da stipularsi tra Ministero del Lavoro, MEF e ABI. A questi finanziamenti non possono essere applicati tassi di interesse superiori a quanto previsto dal 2120 c.c. vale a dire 1,5% fisso e il 75% dell'inflazione.

Al rimborso relativo al finanziamento non si applicano le disposizioni dell'art. 67 legge 267/1942 (legge fallimentare) inerenti la revoca degli atti e l'azione revocatoria.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2015) un DPCM del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e del Ministro del lavoro dovrà disciplinare le modalità di attuazione delle norme e i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di accesso ai finanziamenti.

*Il pagamento del TFR in busta paga è una possibilità studiata da vari Governi nel corso degli anni ma mai attuata fino ad oggi.*

*Le valutazioni sulla opportunità o meno di introdurre tale misura nel tempo sono state molteplici: a favore il fatto che si tratta di soldi dei lavoratori dei quali essi debbono poter disporre immediatamente e quindi il superamento di un'idea partenalistica dello Stato; la constatazione che il TFR come lo conosciamo è una prestazione peculiare del sistema italiano non riscontrabile altrove, tanto che nelle classificazioni internazionali spesso viene inserito nella spesa pensionistica; la necessità impellente di incrementare le buste paga (a parità di costo del lavoro) per rilanciare i consumi; al contrario la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi un futuro previdenziale più solido; l'utilizzo da parte dell'impresa delle somme accantonate come conveniente modalità di accesso al credito; l'esigenza di modifiche normative troppo complesse.*

*La scelta operata dal legislatore del 1993 di orientare il TFR alla costruzione del secondo pilastro previdenziale è sembrata rafforzata nel 2005 quando è stato previsto il meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del TFR al fondo pensione, ma questa linearità di obiettivo è stata già in parte smentita con la legge finanziaria del 2007 prevedendo che le aziende con almeno 50 dipendenti debbano versare il TFR al Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS e che tali risorse dovessero essere utilizzate per finanziare il miglioramento delle infrastrutture.*

*Negli anni successivi, questa nobile motivazione si è progressivamente annacquata, tanto da far insorgere anche al Corte dei Conti rispetto al reale utilizzo di queste risorse che hanno finito per finanziare la spesa corrente dello Stato.*

*Ora, il Governo Renzi ha deciso di intervenire nuovamente, con una operazione che sembra restituire TFR ai lavoratori ma che a nostro avviso mette in evidenza un paradosso poiché la norma è allo stesso tempo drastica per il sistema ma “sperimentale”.*

*Drastica perché essa comporta una serie di modifiche normative importanti e complesse che, come minimo, aumenteranno la confusione dei lavoratori e delle imprese, inoltre impone la strutturazione dell’ennesimo specifico fondo presso l’INPS, in ultimo, ma non per importanza, questa facoltà sicuramente determinerà l’aumento dello scetticismo nei confronti della previdenza complementare, tanto più che non si tratta dell’unica misura criticabile su questo tema contenuta nella legge di stabilità.*

*Per esplicita ammissione del testo, almeno in teoria tutta la costruzione di questo complicatissimo sistema potrà essere smontata il 1 luglio del 2018, probabilmente se non determinerà un significativo aumento dei consumi e un aumento del gettito fiscale.*

*Infatti, la quota di TFR erogato in busta paga verrà tassata con l’imposizione ordinaria e non con la tassazione separata come avviene ora ovvero, per il TFR destinato al fondo pensione, con le diverse aliquote agevolate sulla prestazione finale. Alcune simulazioni hanno messo bene in evidenza l’impatto dell’aliquota marginale sull’onere fiscale in caso di opzione per il TFR in busta paga rispetto alla tassazione separata. Di conseguenza, solo per le retribuzioni annue lorde entro i 15.000 € il TFR in busta paga non viene fiscalmente penalizzato mentre in caso di retribuzione lorda di 33.000 € l’onere fiscale aggiuntivo annuale è di circa 300 €.*

*La CISL ha sin dall’inizio messo in evidenza i tre grandi limiti di questa misura: la tassazione penalizzante, la discriminazione tra dipendenti del settore privato e pubblico, l’indebolimento del secondo pilastro previdenziale.*

*Non si tratta quindi di condizionare l’espressione di volontà dei cittadini ma di muoversi con coerenza all’interno del sistema. Il rilancio dei consumi è possibile con una riduzione delle tasse, e invece con questa norma le tasse vengono aumentate; l’adeguatezza delle future pensioni dipende anche dal solido sistema di previdenza complementare e invece con questa misura esso viene messo in discussione; la maggiore disponibilità economica immediata dei lavoratori poteva essere raggiunta con una disposizione più semplice che ampliasse le possibilità di anticipazione del TFR e invece si è deciso complicare le norme.*

*Infine, c’è da chiedersi quale sia il vero ruolo del sistema bancario. Infatti, il datore di lavoro può decidere di erogare direttamente il TFR in busta paga, scelta che pare difficile soprattutto per la piccola impresa, oppure rivolgersi ad un finanziamento assistito dalla garanzia di un Fondo che sarà creato per l’occasione e dalla garanzia dello Stato in ultima istanza. Questo finanziamento non potrà prevedere un tasso di interesse, comprensivo di tutti gli oneri, superiore al tasso di rivalutazione applicato alle quote accantonate di TFR previsto dall’art. 2120 c.c. e cioè l’ 1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Si tratta probabilmente di un credito a condizioni vantaggiose per l’impresa ma pensione che anche il sistema bancario ne trarrà*

### **Articolo 7 – Credito di imposta per Ricerca e sviluppo**

E' riconosciuto un credito di imposta, fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti per le stesse finalità, realizzate nei 3 periodi di imposta precedenti al 2015.

### **Articolo 8 Ecobonus e ristrutturazione**

La norma stabilisce l'estensione al 31 dicembre 2015 del termine per beneficiare della detrazione del 65% a fronte di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione.

Le medesime detrazioni si applicano anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici nella misura del 65% per gli interventi realizzati fino al 31-12-2015.

Anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene ampliato al 31 dicembre 2015 il termine per beneficiare della detrazione del 50% su un importo massimo di 96mila euro.

Infine, viene specificato che la detrazione per i mobili acquistati per l'immobile oggetto di ristrutturazione, spetta indipendentemente dall'importo sostenuto per le spese di ristrutturazione.

L'effetto complessivo in termini finanziari è positivo per 3,2 milioni di euro nel 2015 (prevale l'effetto di incentivo sul gettito Iva rispetto alla riduzione Irpef che per effetto della detrazione decennale manifesterà i suoi effetti nel tempo); nel 2016 una riduzione per **193,7milioni** di euro, nel 2017 **353,6 milioni** di euro e per gli anni tra il 2018 e il 2025 259 milioni di euro.

Per l'acquisto dei mobili, invece, l'effetto è positivo per **10,5 milioni** di euro per il 2015 mentre nel biennio successivo la riduzione di gettito sarà di **58,5 e 59,2 milioni**. Per il periodo 2018-2025 il calo sarà di 50milioni di euro.

### **Articolo 9 – Regime fiscale agevolato per autonomi**

Viene istituito per gli esercenti di attività d'impresa in forma individuale che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie individuate dal codice ATECO, in base all'attività esercitata, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, prevedendo un regime contributivo opzionale che prevede la soppressione del versamento del minimale contributivo. L'intento dell'Esecutivo è quello di ridurre a tre (ordinario, semplificato e forfettario) i regimi fiscali esistenti, eliminando quelli considerati attualmente di vantaggio.

Coloro che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando, sull'ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l'attività svolta. Il reddito così determinato, al netto dei contribuenti

previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%

Il nuovo regime forfettario è riservato alle persone fisiche, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, che nell'anno precedente:

- Non abbiano conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all'anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d'attività ATECO;
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi;
- abbiano utilizzato beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno non sia stato superiore a 20.000 euro.
- L'adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l'attribuzione della partita IVA e viene esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei conseguenti parametri..

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa o della professione e per l'uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite di 20.000 euro per la metà del valore.

Ai fini dell'Iva i soggetti che aderiscono al regime forfettario non possono esercitare la rivalsa dell'imposta ed è quindi considerato nelle operazioni passive dell'imposta alla stregua di un consumatore finale.

Per quanto riguarda gli adempimenti documentali i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti, certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali ricevute e presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

Sono, invece, esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata.

All'interno del regime forfettario, e ferme restando le condizioni che ne consentono l'adesione, è prevista una disciplina di vantaggio per i primi 3 anni d'attività del contribuente, riservato a coloro che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o artistica/professionale e alle ulteriori condizioni che:

- l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'accesso alla professione;
- qualora venga proseguita un'attività svolta da altri l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo precedente non deve essere superiore ai limiti fissati per quella attività.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati fruiscono, per il primo triennio d'attività, di una riduzione del reddito, soggetto all'imposta sostitutiva del 15%, pari ad 1/3.

### **Articolo 13 – Misure per la famiglia, bonus bebè**

Per ogni bambino nato o adottato nel periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, viene riconosciuto un assegno annuo di 960 euro (80 euro mensili) erogato mensilmente dal giorno della nascita o dell'ingresso in famiglia. La norma ha l'obiettivo esplicito di incentivare la natalità e contribuire al sostegno delle relative spese. L'assegno viene corrisposto fino al terzo anno di età o il terzo anno di ingresso in famiglia se adottato, ai figli di cittadini italiani, o appartenenti ad un paese dell'Unione europea o extracomunitari residenti in Italia con la condizione che i genitori non abbiano un reddito annuo superiore ai 90mila euro. Il reddito annuo viene determinato facendo riferimento alle norme relative all'assegno familiare. Il limite di reddito non viene considerato per la corresponsione dell'assegno solo nel caso in cui il nuovo nato o adottato sia un quinto (o ulteriore) figlio. L'assegno è corrisposto dall'Inps dietro domanda.

*Si osserva che viene riprodotto nell'importo e nella modalità di erogazione uno strumento simile al bonus 80 euro. L'assegno non è introdotto in una revisione strutturale della politica a favore della famiglia benché rappresenti un primo aiuto per le famiglie; l'intervento, inoltre, viene erogato dal lato della spesa consentendo così anche alle famiglie incapienti di beneficiarne. Tuttavia, si segnala come l'erogazione del credito non venga più condizionata al limite di reddito nel caso di famiglie con numero di figli pari o superiore a 5.*

Per quel che riguarda la valutazione del costo del provvedimento, la Relazione tecnica stima che i nuclei familiari interessati siano 415mila ogni anno con un costo per il 2015 di 202 milioni, 607 per il 2016, 1,012 miliardi di euro per il 2017 e '18 e poi a calare 607 milioni e 202 milioni per ciascuno degli anni successivi.

### **Articolo 17 – Politiche invariate**

**Comma 19, fondo per la riduzione della pressione fiscale** – L'autorizzazione di spesa per il fondo è incrementata di 3,4 miliardi di euro per il 2015 e 300milioni per il 2016. L'utilizzo anche parziale delle risorse stanziato nel fondo è soggetto ad un vincolo temporale ed uno finanziario: l'impiego infatti non può avvenire prima di ottobre (2015) e a condizione che siano rispettati gli obiettivi di finanza pubblica.

**Art. 18 - Superamento clausola di salvaguardia (art. 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

La legge di stabilità 2014 (147/2013) aveva introdotto una clausola di salvaguardia a copertura delle mancate riduzioni o razionalizzazioni di spesa pubblica. In particolare, aliquote, detrazioni e agevolazioni sarebbero state ridotte in modo da determinare risparmi per 3 miliardi nel 2015, 7 mld nel 2016 e 10mld di euro.

La clausola di salvaguardia viene di fatto riproposta per importi differenti e realizzando uno slittamento temporale. Quindi per il 2016 saranno 4 i miliardi posti a garanzia della riduzione di spesa pubblica e per il 2017 i miliardi sono sette. Complessivamente la clausola di salvaguardia passa dai 20 miliardi di euro complessivi sul triennio previsti nella legge 147/13, agli 11 miliardi attuali. Si deduce che i tagli strutturali di spesa pubblica ammontino a 9 miliardi di euro.

Viene prorogato fino al 31/12/2015 il blocco degli adeguamenti contrattuali dei dipendenti del pubblico impiego, contestualmente viene rinviato di un anno il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, quindi fino al 2018, e prorogato il blocco dei automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 d.lgs. 165/2001, fatta salva la non applicazione di questa limitazione per i magistrati.

*La critica della CISL al blocco degli adeguamenti contrattuali nel pubblico impiego e alla sua reiterata proroga è stata estremamente forte sin dall'inizio.*

*In questa sede non è inutile ricordare che procrastinare la durata delle penalizzazioni retributive nei confronti del personale pubblico finisce per produrre un effetto particolarmente negativo anche sull'importo delle future pensioni e della buonuscita.*

*Se poi a ciò si aggiunge il fatto che da anni il trattamento di fine servizio viene differito fino a 27 mesi dopo la cessazione e che i dipendenti pubblici che si iscrivono al fondo pensione scontano una tassazione meno favorevole dei dipendenti del settore privato, è inevitabile considerare le norme contenute nella legge di stabilità assolutamente da censurare.*

**Articolo 21 commi 4 e 5 – Promozioni e Indennità ausiliaria**

Queste disposizioni prevedono alcune limitazioni alla retribuzione del personale delle Forze Armate e di Polizia con conseguenti effetti anche sulle prestazioni previdenziali.

Da un lato l'abrogazione di una serie di disposizioni del codice militare d.lgs. 66/2010 e dell'art. 1 comma 260 lett. b) legge 266/2005 che producevano l'effetto di miglioramenti di carriera in prossimità del pensionamento; dall'altro la riduzione, per il personale che transita nella posizione di ausiliaria dal 1 gennaio 2015, dell'indennità dal 70% al 50%.

## **Articolo 22 – Valorizzazione del Patrimonio immobiliare**

Nell'ambito del programma di valorizzazione e cessione del patrimonio degli immobili pubblici, si prevede l'obiettivo di coinvolgere una più ampia platea di investitori, aggiungendo alla modalità della trattativa privata la procedura ristretta cui partecipano investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissate con decreto ministeriale.

Inoltre si prevede una procedura, tramite appositi piani di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, finalizzata alla loro liberazione e alla conseguente valorizzazione e cessione. Per finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione viene istituito un Fondo per la razionalizzazione degli spazi con una dotazione iniziale di 20 mln.

*Le previsioni hanno rilevanza in quanto affrontano l'esigenza di effettuare, prima di qualsiasi operazione di dismissione, una valorizzazione degli immobili pubblici finalizzata ad aumentare gli introiti che possono derivarne. Persegue la medesima finalità l'ampliamento della platea dei potenziali investitori, in modo da aumentare la concorrenza.*

## **Art. 26 – Riduzione delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

### **Comma 3 - Pagamento pensioni al 10 del mese**

Per razionalizzare i pagamenti delle prestazioni, nei confronti dei titolari di più prestazioni, se non esistono cause ostative a partire dal 1 gennaio 2015 tutte le pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL verranno messe in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancario con un unico pagamento.

*Le esigenze di razionalizzazione delle procedure all'interno dell'INPS, soprattutto dopo la soppressione di IPOST, INPDAP e ENPALS, sono sicuramente reali e regole che aiutano questo processo benvenute. Tuttavia, non è chiaro perché, per razionalizzare i pagamenti si decida di pagare le pensioni (ma questo vale anche per le prestazioni di invalidità civile e le rendite INAIL) al 10 del mese per coloro che siano titolari di più prestazioni. Dopo le forti critiche al provvedimento da parte del sindacato, l'INPS ha precisato che si tratta di "solo" 800.000 pensionati titolari di pensione INPDAP (che viene pagata il 16 del mese) e di altra prestazione e che promuoverà un confronto con le parti sociali. La norma in realtà fa riferimento solo ai "titolari di più prestazioni" e quindi pare avere una valenza più generale rispetto ai pensionati ex INPDAP titolari di più trattamenti e quindi il rischio di ingenerare equivoci è molto alto. In ogni caso, una vera razionalizzazione dei pagamenti con l'obiettivo di sostenere i pensionati e non penalizzarli imporrebbe che venisse prevista la regola del pagamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il primo del mese, per cui la CISL considera criticabile questa disposizione.*

#### **Articolo 26 commi 4, 5, 6 - Comunicazione del decesso e prestazioni erogate con riserva**

Sempre dal gennaio 2015 il medico che accerta la morte del pensionato deve comunicare entro 48 ore in via telematica il certificato di accertamento del decesso all'INPS, sono previste sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo.

Le somme versate dall'INPS sul conto corrente postale o bancario successivamente al decesso sono corrisposte con riserva e gli istituti sono tenuti alla restituzione all'INPS, nei limiti della disponibilità del conto corrente, se sono state erogate senza diritto. La banca o le poste non possono utilizzare questi importi per l'estinzione di propri crediti. Eventuali delegati che abbiano avuto disponibilità delle somme in periodo precedente sono obbligati al rintegro nei confronti dell'INPS e la banca o la posta dovrà indicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente.

Per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 in relazione ai risparmi conseguiti tramite l'attuazione delle predette disposizioni (commi da 3 a 6) l'INPS riversa all'entrata del bilancio dello Stato 19 milioni di €.

*Nella Relazione tecnica si afferma che l'INPS ritiene di ricavare 11 milioni di euro di risparmio dalla sommatoria delle disposizioni dal comma 4 a 6.*

#### **Articolo 26 commi 7, 8, 9 – Disposizioni contabili INPS**

Per l'esercizio 2014 l'INPS rende indisponibile 50 milioni di euro derivanti dagli interessi attivi scaturenti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione ex INPDAP e procede al riversamento delle somme al bilancio dello Stato dell'anno 2015.

Inoltre l'Istituto di previdenza riversa 41 milioni di euro allo Stato dal 2015 così ripartiti:

- 25 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi alla razionalizzazione delle attività del Centralino Unico Nazionale INPS, INAIL e Equitalia;
- 6 milioni di euro in relazione alla rinegoziazione delle convenzioni con i CAF per la presentazione delle dichiarazioni RED e ICRIC;
- 10 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi di informazione inerenti i processi di integrazione degli enti soppressi;

L'INAIL dovrà invece versare 50 milioni di € all'anno per il 2015, 2016, 2017 in relazione agli ulteriori risparmi derivanti dalla razionalizzazione dei servizi e riduzione delle spese.

### **Articolo 26 Comma 10– Patronati**

Viene prevista una pesante riduzione delle risorse destinate al Fondo Patronati, per la quale rispetto all'esercizio finanziario 2015 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro sono ridotti di 150 milioni di €.

Dal 2016 il finanziamento erogato in acconto passa dall'80% al 45% e a valere sul gettito dei contributi obbligatori incassati dal 2014 l'aliquota di finanziamento del fondo patronati passa dallo 0,226% allo 0,148%.

*Il pesantissimo ridimensionamento, 150 milioni all'anno, con effetto addirittura retroattivo, delle risorse dirette al finanziamento dei Patronati, che peraltro già negli anni passati hanno subito importanti riduzioni, mette in evidenza l'intento di un attacco al Sindacato e la totale non consapevolezza della portata delle attività svolte dai Patronati non solo nei confronti dei cittadini e dei pensionati ma che nei confronti dei servizi erogati dall'INPS, dall'INAIL e nelle attività di concessione e rinnovo di permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri.*

*La CISL considera questa norma assolutamente inaccettabile.*

*Essa comporterà non solo la messa a rischio del futuro lavorativo di quasi 10.000 operatori, ma anche un danno per tutti coloro che oggi, tramite i Patronati, possono contare su una rete di servizi diffusa nel territorio e gratuita nelle prestazioni. Non si verifica, pertanto, né l'effetto di semplificazione e di sburocratizzazione annunciato dal Governo, né un miglioramento della qualità del sistema previdenziale per i cittadini che, anzi, vedranno significativamente ridotti, sia sul piano quantitativo, che qualitativo i livelli di servizio oggi erogati, dopo che già negli anni scorsi, con la telematizzazione delle pratiche e con il ridimensionamento della presenza sui territori degli uffici degli enti previdenziali, è stata compiuta la scelta di non erogare più direttamente prestazioni alle imprese e ai cittadini stessi. Per dare un'idea della portata del servizio svolto, dal Bilancio Sociale dell'INPS per l'anno 2013 emerge chiaramente che oltre il 34% delle domande di prestazione sono presentate dai Patronati.*

*La CISL e l'INAS stanno programmando iniziative a vari livelli per sensibilizzare i cittadini e far modificare la situazione.*

### **Articolo 26 Comma 11 - Riduzione del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**

La dotazione del fondo per gli sgravi contributivi, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24/12/2007 n° 247 e successive modificazioni è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

*Si ricorda che il regime di decontribuzione applicato ai premi di produttività erogati tramite la contrattazione di secondo livello comporta uno sgravio contributivo per l'impresa, entro il limite massimo di 25 punti sull'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per le diverse agevolazioni e totale sull'aliquota previdenziale a carico del lavoratore. La riduzione del finanziamento del regime di decontribuzione sui premi di produttività attenua la convenienza per l'impresa a praticare la contrattazione di secondo livello. Peraltro, va ricordato che*

*l'art. 1, comma 249, della legge 228/2012 aveva già ridotto il budget originario di 650 milioni di euro previsto dalla legge 247/2007 di 43 milioni per il 2013, di 51 milioni per il 2014, di 67 milioni per il 2016, di 88 milioni per il 2017 e per importi più consistenti negli anni futuri. L'ulteriore riduzione di 200 milioni di euro "a decorrere dal 2015", depotenzia il fondo e si collega all'assenza, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, di qualunque norma che rifinanzi il regime di detassazione, connesso all'erogazione di premi ed emolumenti collegati all'aumento della produttività, effettuata tramite la contrattazione di secondo livello.*

*Si ritiene che il Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi vada ripristinato dell'ammontare necessario a sostenere la contrattazione di secondo livello e vadano almeno prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, confermando l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 (imposta sostitutiva del 10% dell'imposta personale sul reddito e delle addizionali).*

## **Articolo 35 - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica**

### **Regioni a Statuto Ordinario**

Per gli anni 2015-2018 il contributo richiesto alle Regioni a Statuto Ordinario è incrementato di 3.452 mln annui, in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Le Regioni si auto coordinano tramite intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni. In assenza di tale intesa entro il termine del 31 gennaio 2015, si considerano anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale.

### **Regioni a Statuto Speciale**

Le Regioni a Statuto Speciale, adeguando i proprio ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicurano per ciascuno degli anni 2015-2018 il seguente contributo:

<b>Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>Anni 2015 - 2018</b>
Valle d' Aosta	10.000
Provincia Autonoma Bolzano	44.000
Provincia Autonoma Trento	37.000
Friuli Venezia Giulia	87.000
Sicilia	273.000
Sardegna	97.000
<b>Totale Autonomie Speciali</b>	<b>548.000</b>

Gli importi indicati per ciascuna Regione a Statuto Speciale e Provincia Autonoma possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo, tramite accordo da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza Stato Regioni.

### **Province e Città Metropolitane**

Il concorso al contenimento della spesa pubblica richiesto prevede una riduzione della spesa corrente pari a 1.000 mln per il 2015, 2.000 mln per il 2016; 3.000 mln a decorrere dal 2017.

In caso di mancato versamento del contributo previsto, l' Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme a valere sui versamenti dell' imposta sulle assicurazioni RC Auto e, in caso di in capienza della stessa, a valere sui versamenti dell' imposta provinciale di trascrizione.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando, i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 (tempo determinato e incarichi a contratto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

### **Comuni**

A decorrere dall' anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 mln. Inoltre, la dotazione del Fondo di solidarietà (ex fondo di perequazione) previsto dalla Legge di Stabilità 2013, è ridotta di 1.200 mln a decorrere dal 2015.

### **Articolo 37 – Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli enti locali**

Viene modificata la normativa sul Patto di Stabilità interno per Province e Comuni: la base di calcolo viene aggiornata e individuata nella spesa corrente media 2010/2012, alla quale le Province dovranno applicare il moltiplicatore 7,83 (anziché il precedente 17) e i Comuni il moltiplicatore 7,71 (anziché il precedente 14,07). Secondo i calcoli effettuati il “valore” del Patto “crolla” di 3,1 mld per i Comuni e di 255 mln per le Province.

L'abbassamento degli obiettivi del Patto dipende dal "bonus" di 1 mld che la Legge di Stabilità riconosce per gli investimenti degli enti locali e dagli effetti della Legge di Riforma della Contabilità che fa rientrare nei saldi del Patto il "fondo crediti di dubbia esigibilità" ovvero un fondo nel quale vengono accantonate cifre proporzionali alle mancate riscossioni di tributi e tariffe negli ultimi 5 anni: questo meccanismo, secondo il Governo, diminuisce la capacità di spesa degli enti locali di circa 2,4 mld che si traducono in uno sconto sul Patto, in quanto meno si è riscosso più si è costretti a dirottare nel fondo sottraendolo alla spesa.

*Il contributo richiesto dalla Legge di Stabilità a Regioni ed Enti Locali è consistente: per l'anno 2015 ammonta a 4 mld per le Regioni (a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale); a 1 mld per le Province e per le Città Metropolitane e a 1,2 mld per i Comuni.*

*Sono in corso trattative tra Governo, Conferenza delle Regioni, Anci ed Upi in merito all'intera partita, ma i saldi complessivi saranno difficilmente modificabili.*

*Nello specifico, inoltre, per le Regioni viene prevista la possibilità di intervenire anche sulle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, in caso di mancata intesa tra le Regioni stesse sul coordinamento dei tagli imposti.*

*Particolarmente pesante è la manovra nei confronti delle Province, non solo per il contributo richiesto, ma anche per i numerosi divieti imposti (mutui, spese per il personale, spese di rappresentanza).*

*La ragione di queste ultime previsioni relative alle Province è da rapportare all'attuale fase di attuazione della Legge 56/2014 (Legge Del Rio) che trasforma le Province in enti di area vasta di secondo livello: nel momento in cui si stanno definendo le competenze, ridurre notevolmente le risorse a disposizione delle Province comporta inevitabilmente che le loro competenze vengano, quanto più è possibile, trasferite alle Regioni e ai Comuni.*

*Importanti sono le previsioni inerenti il Patto di Stabilità Interno degli Enti Locali: l'allentamento previsto può essere fondamentale per rilanciare gli investimenti sui territori, ad esempio favorendo la realizzazione di interventi infrastrutturali, quali l'edilizia scolastica o opere di prevenzione del rischio idrogeologico, essenziali per lo sviluppo economico e l'occupazione.*

#### **Art.44 - Contrasto all'evasione e altre misure**

##### **Commi 1, 2 e 4 - Fondi pensione**

Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sostitutiva delle altre imposte sui redditi a valere sui rendimenti maturati dai fondi pensione viene aumentata dall'attuale 11,50% al 20%.

Il provvedimento – per evitare una penalizzazione dell'investimento nei titoli pubblici - chiarisce che l'imposta del 20% sugli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, sia determinata in base al rapporto fra l'aliquota prevista del 12,50% che grava sui proventi di questi titoli e l'aliquota del 20%.

Siccome l'aumento dell'aliquota entra in vigore dal 1° gennaio 2015, essa esplica i suoi effetti già sul risultato maturato nel 2014. Per evitare, quindi, che l'aumento incida sulle posizioni già definite e sui riscatti liquidati nel corso del 2014, la norma prevede un meccanismo di perequazione, prevedendo in deroga allo Statuto del contribuente che per il periodo d'imposta relativo al 2014 l'imposta dovuta sia pari al 20% del risultato maturato in base al rapporto fra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (11,50%) e l'imposta del 20%, ridotta del 48% della differenza fra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle posizioni individuali al 31/12/2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

*La misura rischia di danneggiare gravemente lo sviluppo del sistema della previdenza complementare perché mina pesantemente il rapporto fiduciario fra lo Stato e i contribuenti iscritti alla previdenza complementare. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati dai fondi pensione (20%) permane ad un livello inferiore rispetto a quella che colpisce le altre tipologie di investimento finanziario, dato che il Decreto Legge 66/2014 ha fissato nella misura del 26 per cento l'aliquota sugli interessi e i rendimenti di natura finanziaria (ad eccezione di quelli maturati sui titoli di Stato).*

### **Commi 3 e 5 - Tassazione rivalutazione del TFR in azienda**

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto che decorrono dal 1° gennaio 2015 aumenta dall'11% al 17%. In pratica, mentre attualmente sulla rivalutazione del TFR maturato (corrispondente all'1,5% + il 75% dell'indice Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) il datore di lavoro applicava un'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, la legge di stabilità prevede un aumento della stessa al 17%. Il risultato è un incremento della tassazione del salario differito.

Dal 1° gennaio 2011 il D.lgs 47/2000 aveva modificato la tassazione del TFR maturato in azienda, separando la tassazione finale dell'indennità di fine rapporto (assoggettata a tassazione separata), dalla tassazione sulla rivalutazione annua, effettuata contabilmente dall'azienda o dall'Inps e sulla quale è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato viene effettuata alla fine di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro se intervenuta in corso d'anno (sia nel caso che il TFR resti accantonato in azienda (qualora la stessa abbia un numero di addetti < di 50) sia che venga conferito presso il Fondo di tesoreria dell'Inps (qualora l'azienda abbia un numero di addetti pari o superiore a 50).

Il trattamento di fine rapporto viene rivalutato in misura fissa pari ad 1,5 punti percentuali ed in misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. L'incremento del TFR dovuto alla rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, va imputato nella posizione del singolo lavoratore.

Nel caso il TFR sia conferito al fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps gli adempimenti collegati alla rivalutazione, compreso il versamento all'Erario

dell'imposta sostitutiva, dovranno essere eseguiti dal datore di lavoro che potrà poi recuperare quanto versato, in sede di conguaglio con i contributi dovuti per i propri dipendenti all'Inps.

L'aliquota di tale imposta è attualmente fissata all'11%, mentre il disegno di legge di stabilità per il 2015 la innalza al 17%. Il versamento dell'imposta viene effettuato ogni anno in due rate: l'acconto va versato entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico (qualora l'azienda abbia un numero di addetti pari o superiore a 50 e il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare sia stato, di conseguenza, conferito al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps).

*Fino al 2013 il legislatore aveva previsto un'invarianza della tassazione sul risultato del TFR maturato in azienda e del risultato maturato presso il fondo pensione che rendeva, di fatto, "neutrale" dal punto di vista fiscale il trattamento della rivalutazione ottenuta sul TFR lasciato in azienda, rispetto al rendimento ottenuto dall'investimento del TFR conferito presso il fondo pensione. Questo equilibrio è stato rotto già in occasione del varo del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014) che aveva aumentato l'aliquota della imposta sostitutiva (temporaneamente per il solo esercizio 2014) portandola all'11,50%. La misura penalizza pesantemente la tassazione complessiva del TFR maturato in azienda*

**Comma 27, Ristrutturazioni** - Viene innalzata dal 4% all'8% la ritenuta che le banche e Poste effettuano a fronte di bonifici che consentano al contribuente di beneficiare di deduzioni e detrazioni dall'imponibile.

La Relazione tecnica stima un effetto positivo per il 2015 di **920 milioni di euro**.

#### **Art. 45 – Ulteriori misure di copertura**

**Comma 1, fondo cuneo fiscale** – Il Dl 66/14 per rendere permanente la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti attraverso l'erogazione del credito di 80 euro mensili, aveva stabilito l'istituzione di un "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione iniziale di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Il comma 1 stabilisce l'azzeramento della dotazione del fondo.

**Comma 2, fondo per la riduzione fiscale** – L'autorizzazione di spesa del Fondo per la riduzione fiscale (147/13) viene ridotta di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni a decorrere dal 2016.

*All'articolo 17 viene stabilito un incremento dell'autorizzazione di spesa che in questo comma viene invece ridotto.*

**Comma 3 aumento aliquote Iva e accise** – I commi introducono una clausola di salvaguardia a garanzia di risparmi di spesa e revisione della spesa pubblica, aggiuntiva

rispetto a quella già confermata nell'articolo 18. In particolare, nel 2016 l'aliquota Iva del 10% viene incrementata al 12% ed al 13% nel 2017; mentre l'aliquota Iva attualmente al 22% aumenterebbe al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 e al 25,5% nel 2018. L'aumento delle accise, invece, dovrebbe garantire maggiori entrate per non meno di 700milioni per il 2018 e ciascuno degli anni successivi.

Le maggiori entrate attese dall'applicazione della norma sono pari a **12,814 mld** euro nel 2016, **19,221 miliardi** nel 2017 e **21,265** nel 2018.

Si osserva che la stima è stata realizzata immaginando che gli incrementi di aliquota non determinino effetti sulle scelte di acquisto dei contribuenti. L'aumento ulteriore dell'aliquota può generare un effetto inferiore in termini di gettito come già verificato recentemente.

**Comma 4** – Gli incrementi Iva e accise possono essere sostituiti integralmente o anche solo in parte, da provvedimenti normativi che determinino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa per mezzo di interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

**Commi da 7 a 10** – Vengono introdotte ulteriori ipotesi di “reverse charge” nel settore edile ed energetico. Il termine “reverse charge” nel regime I.v.a. indica il meccanismo dell'inversione contabile che si riferisce alla diversa modalità di annotazione contabile, dove il compratore soggetto Iva dovrà dichiarare l'acquisto del bene o servizio attraverso un'autofatturazione, ovvero un documento fiscale non emesso dal cedente ma, appunto, secondo il principio dell'inversione contabile, dall'acquirente.

Affinché il principio dell'inversione contabile possa essere applicato devono concorrere i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

- un'operazione qualificabile prestazione di servizi ai fini IVA;
- la riconducibilità della prestazione ad un rapporto di subappalto;
- l'inquadramento dell'oggetto della prestazione e dell'attività di entrambi i contraenti al settore edile, come delimitato nella sezione F della tabella ATECO 2007.

Il disegno di legge di Stabilità 2015 utilizza la disponibilità e i margini di manovra previsti dalla Direttiva 2006/112/CE, che prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'Iva al destinatario della cessione dei beni o della prestazione di servizi in determinati settori che, secondo l'esperienza degli Stati, siano considerati ad alto rischio di evasione dell'imposta.

Conseguentemente il disegno di legge di Stabilità 2015 estende il meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. In via temporanea (in conformità di quanto previsto dalla direttiva europea 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi entro il 31 dicembre 2018) l'inversione contabile viene estesa, per un periodo di quattro anni:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra definiti all'art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'art. 12 della direttiva stessa;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore, come definito nell'art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali e degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, per i quali i committenti pubblici non siano debitori d'imposta ai sensi della normativa Iva, il Disegno di legge di stabilità ne prevede il versamento dell'imposta da parte degli stessi, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni suddette, effettuate nei confronti di enti pubblici, è previsto che, qualora il Consiglio dell'Unione europea non rilasci un'opportuna deroga, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota della accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette per lo Stato non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

**Commi da 11 a 17** – Le disposizioni completano e definiscono il quadro normativo finalizzato alla messa a disposizione al contribuente, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle informazioni sensibili dal punto di vista fiscale in suo possesso, utilizzabili anche ai fini degli adempimenti tributari e nella fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è quello di sviluppare una strategia di massima collaborazione con i contribuenti, stimolandoli all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. A tale riguardo, nel mettere a disposizione anche le informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, nonché i dati relativi ai regimi di detrazione e deduzione fiscali applicati al contribuente, sulla base delle informazioni già in possesso dell'Agenzia, si richiede una maggiore collaborazione, accordando al contribuente la possibilità di apportare le dovute correzioni, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili.

**Commi da 19 a 25** – Il disegno di legge di stabilità interviene con una fitta serie di norme nel settore della raccolta dei giochi pubblici, al fine di contrastare, intercettare e perseguire gli operatori privi della concessione statale, volta a ristabilire principi di parità di condizioni fra i concessionari della rete statale e gli operatori che operano nel nostro Paese privi di concessione statale, facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni, non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

A tal fine, in attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'art. 14 della legge 23/2014, nei confronti degli operatori anche esteri, che in assenza della concessione dello Stato e senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, ovvero dispongano di un punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente, è previsto:

- il divieto di scommesse che consentano vincite superiori a euro 10.000;
- il divieto della raccolta di scommesse per eventi o giochi non inseriti nel palinsesto reso disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane;
- che il proprietario dell'immobili in cui ha sede il punto di raccolta o l'esercizio commerciale, qualora diverso dal proprietario dell'attività, comunichino i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita di denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, entro 7 giorni dalla data nella quale l'attività è avviata;
- l'applicazione di un'imposta unica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1, lettera b), numero 3.1 del decreto legislativo 504/98. L'aliquota massima del numero 3.1, comma 1, lettera b), art. 4 del D.lgs 504/98 è quella dell'8%, prevista nel caso di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli.

Il disegno di legge di stabilità per il 2015 rivede anche l'imposta applicata sulle slot machines:

- per quanto riguarda quelle che si attivano con inserimento di moneta metallica, la percentuale destinata alle vincite viene fissata in misura non inferiore al 70% e il prelievo sulla raccolta di gioco (sulle somme giocate) fissato al 17%.
- Per quanto riguarda quelle elettroniche la percentuale destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore all'81% e il prelievo sulla raccolta di gioco al 9%

Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulle slot machines determinate annualmente a consuntivo sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

### **Articolo 45 comma 6 – Riduzione fondo dei benefici pensionistici per lavori usuranti**

Le risorse previste dall'art. 7 comma 1 d.lgs. 67/2011 e successive modifiche vengono riviste stabilendo che i previsti 383 milioni annui sono confermati solo per il 2013 e 2014 mentre sono ridotti a 233 milioni a partire dal 2015. Di conseguenza, il fondo previsto dall'art. 1 comma 3 lett. f) legge 247/2007 relativo alla concessione delle agevolazioni pensionistiche per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti viene ridotto di 150 milioni all'anno a decorrere dal 2015.

#### **Osservazioni**

*La CISL ritiene assolutamente criticabile questa norma.*

*La legge sui benefici pensionistici per i lavoratori che svolgono attività usuranti rimane una legge importante anche se presenta una serie di limiti e condizionamenti che dovrebbero essere superati, tanto che mesi fa l'INPS dichiarava che nel 2011 erano state presentate 11.124 domande di pensionamento per lavoro usurante ma ne erano state accolte solo 3.089 mentre 8.035 erano state respinte per carenza dei requisiti.*

*Inoltre, la scelta contenuta nella riforma pensionistica del 2011 di alzare i requisiti ne ha in parte depotenziato la portata.*

*Tuttavia, il problema di individuare meccanismi compensativi per quei lavoratori che ancora oggi si trovano a svolgere lavori usuranti rimane di grande attualità soprattutto in quei paesi, come l'Italia, che hanno scelto di spostare il diritto a pensione molto in avanti.*

*La CISL ritiene che la contrattazione collettiva dovrebbe e potrebbe fare molto di più per individuare meccanismi di riconoscimento e sostegno di queste situazioni, sia dal punto di vista previdenziale sia dal punto di vista dell'eventuale cambio di mansioni dei lavoratori arrivati ad una certa età, ma perché ciò sia possibile rimane importante il ruolo dello Stato.*

*Invece, con questa disposizione si decide di fare l'operazione più semplice, ma anche di minor respiro, vale a dire ridurre le risorse già previste, a tutto danno dei lavoratori.*

---

\* A cura di Stefano Colotto, Angelo Marinelli, Valeria Picchio e Paola Serra